

Procedimento volto a imporre un vincolo indiretto su un fondo interessato dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico

Cons. Stato, Sez. IV 30 agosto 2023, n. 8040 - Lopilato, pres. f.f.; Gambato Spisani, est. - Società Agricola San Francesco s.s. e San Francesco Energy S.r.l. (avv. ti Fedele e Sticchi Damiani) c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Avvio del procedimento volto a imporre un vincolo indiretto su un fondo interessato dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Esiste a Bussolengo, in provincia di Verona, un complesso immobiliare, risalente ai primi anni del XVIII secolo e denominato “Corte San Francesco”, che consiste in una grande corte rurale rettangolare formata da diversi edifici di servizio e da una chiesetta, con al centro l’aia e la casa padronale, corte alla quale si accede attraverso un viale fiancheggiato da cipressi che attraversa il fondo agricolo di pertinenza, anch’esso rettangolare; il tutto è esteso per circa 63 ettari, è compreso fra la via Crocioni, la strada provinciale per Villafranca, la via comunale Molinara e la via comunale Festara Nuova, ed è distinto al catasto terreni di Bussolengo al foglio 29 mappali 239, 244, 246, 50, 49, 25, 25, 24, 29, 47, 46, 45, 19, 241, 48, 256, 21, 237 e 35; al catasto fabbricati sempre di Bussolengo al foglio 29 particelle 29, 255 e 37 e al catasto del confinante comune di Sona al foglio 15 mappali 733, 70, 458, 460 e 67 (doc. 9 Comune p. 9 del file per l’esatta ubicazione e i dati catastali doc. 4 Comune, fotografia d’insieme; memoria Comune 3 aprile 2023 p. 2; si tratta di fatti storici incontestati e comunque da ritenere localmente notori).

2. Il compendio in questione è di proprietà della Società Agricola San Francesco, ricorrente appellante, e su di esso l’altra ricorrente appellante San Francesco Energy, che fa capo alle medesime persone (v. instestazione del ricorso in appello, fatto storico anch’esso incontestato) è interessata a realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 41,998 KW, comprendente 183 mila pannelli solari posati a terra per un’estensione di 630 mila mq (memoria Comune 3 aprile 2023 p. 2, fatto storico incontestato).

3. Si controverte dei provvedimenti con i quali il competente ufficio periferico del Ministero della cultura ha inteso imporre sull’area circostante la corte, ovvero sul fondo agricolo descritto, un vincolo di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. 42/2004, “interferendo” con la possibilità di realizzare il citato impianto fotovoltaico. Tale articolo prevede che. *“Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (comma 1). Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici (comma 2)”*.

4. I fatti rilevanti di causa, come si è detto non controversi quanto al dato storico, si riassumono così come segue.

4.1 Con domanda 3 agosto 2010 prot. n.459121 (cfr. doc. 7 in I grado ricorrenti appellanti, provvedimento finale), la San Francesco Energy ha chiesto alla Regione Veneto il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 12 d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 necessario a realizzare l’impianto fotovoltaico di cui si è detto.

4.2 Successivamente l’amministrazione dei Beni culturali è intervenuta con due distinti provvedimenti, entrambi del giorno 22 novembre 2011 ed entrambi preceduti da rituali comunicazioni di avvio del procedimento che disponevano contestuali misure di salvaguardia. Con il primo di questi provvedimenti finali ha imposto un vincolo diretto, dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 42/2004, sulla corte rustica, ovvero sull’edificio, come distinto al catasto terreni di Bussolengo al foglio 29 particella 37. Con il secondo provvedimento, comunicato con nota 23 novembre 2011 prot. n.21260, ha imposto, invece, un vincolo di tutela indiretta, di contenuto sostanzialmente analogo a quello per cui ora è causa (cfr. doc. 9 Comune, p.2 del file relativo).

4.3 La società proprietaria del compendio, ovvero la Società Agricola San Francesco, ha impugnato le comunicazioni di avvio con il ricorso principale di I grado T.a.r. Veneto n.1609/2011 R.G. depositato il 27 agosto 2011, e i successivi provvedimenti di vincolo vero e proprio con motivi aggiunti in questo ricorso depositati il 4 gennaio 2012.

4.4 Il T.a.r. ha sospeso in via cautelare sia la comunicazione di avvio con le misure di salvaguardia relative al vincolo indiretto, con ordinanza 26 ottobre 2011 n. 869, sia il provvedimento finale di vincolo indiretto, con ordinanza 20 gennaio 2012 n.54. All’esito, con sentenza sez. II 18 gennaio 2013 n.34, ha respinto il ricorso quanto al provvedimento di vincolo diretto, lo ha invece accolto quanto al provvedimento di vincolo indiretto, e lo ha annullato. Questo secondo capo di sentenza non è stato impugnato, ed è passato in giudicato.

4.5 La società proprietaria ha invece impugnato la sentenza 34/2013 quanto al primo capo, relativo al vincolo diretto, con



il ricorso in appello n.69992/2013 R.G. di questo Consiglio. Il ricorso in appello stesso è stato respinto con sentenza della sez. VI 27 giugno 2014 n.3262, passata in giudicato. Il provvedimento di vincolo diretto quindi, come si precisa per chiarezza, è divenuto incontestabile.

4.6 Parallelamente, con provvedimento della Giunta 11 ottobre 2012 n.2075 (doc. 7 in I grado ricorrenti appellanti, cit.), la Regione ha rilasciato l'autorizzazione unica relativa all'impianto fotovoltaico.

4.7 Il Comune di Sona ha impugnato quest'autorizzazione con il ricorso di I grado T.a.r. Veneto n.76/2013 R.G. depositato il 16 gennaio 2013. Il T.a.r., con ordinanza 14 marzo 2013 n.122, ha respinto la domanda cautelare; pertanto, l'autorizzazione relativa all'impianto fotovoltaico non è mai stata sospesa; del successivo esito del ricorso n.76/2013 si dirà invece più avanti.

4.8 Con nota 18 aprile 2013 prot. n.10737 (doc. 3 in I grado ricorrenti appellanti), la Soprintendenza ha nuovamente comunicato l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto, con misure di salvaguardia.

4.9 La società proprietaria ha impugnato questo provvedimento con il ricorso di I grado T.a.r. Veneto n.626/2013 R.G. depositato il giorno 8 maggio 2013. Con sentenza in forma semplificata sez. II 23 maggio 2013 n.742, il T.a.r. ha accolto il ricorso e annullato questo provvedimento. L'appello contro questa sentenza, n.5937/2013 R.G. di questo Consiglio, proposto dal Comune di Sona, è stato dichiarato perento con decreto del Presidente della VI sezione 16 aprile 2019 n.429

5. A questo punto, si arriva ai provvedimenti per i quali è causa.

5.1 Con il provvedimento 17 luglio 2013 prot. n.20039, la Soprintendenza ha nuovamente comunicato, imponendo le relative misure di salvaguardia, l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto (doc. 1 in I grado ricorrenti appellanti).

5.2 Le società hanno impugnato questo provvedimento con il ricorso principale di I grado n.1172/2013 R.G. depositato il giorno 27 agosto 2013 con contestuale domanda cautelare. Peraltro, a seguito di una serie di rinvii della relativa camera di consiglio dal giorno 11 settembre 2013 al 9 ottobre 2013 e al 23 ottobre 2013, alla camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 la domanda cautelare è stata rinunziata.

5.3 Con successivo provvedimento 20 novembre 2013, comunicato con nota 22 novembre 2013 prot. n.20019, l'amministrazione della Cultura, allora dei Beni culturali, ha poi imposto il vincolo indiretto vero e proprio, nei termini che seguono (doc. 9 in I grado Comune, cit.).

5.3.1. In primo luogo, il provvedimento rimanda all'allegata relazione tecnico scientifica. Questo documento fa una breve storia del compendio immobiliare e ricorda anzitutto che la corte con gli edifici è già stata, come si è detto, dichiarata di particolare interesse culturale. Ciò posto, descrive il compendio nei termini già esposti, lo definisce *“significativo esempio di insediamento rurale veneto di antica origine”* e spiega che *“l'imponente organismo a corte è circondato da un'estesa porzione di territorio morfologicamente contraddistinto dal carattere agricolo, che identifica quanto rimane dell'originario e più ampio fondo di appartenenza al pregevole complesso padronale”*. La relazione dà in particolare atto delle ricerche svolte *“con riferimento alle polizze d'estimo dal 1745 al 1801 della famiglia Marani, all'epoca proprietaria della corte, e ai catasti austriaco e italiano”* le quali hanno permesso *“di accertare l'unitarietà della corte e del fondo agricolo di pertinenza, corrispondente all'area in esame, rimasta invariata dal 1745 fino al 1925. Il predetto contesto territoriale, il cui carattere agricolo si è conservato immutato nel tempo, è inciso da elementi funzionali e strutturali ancora leggibili, quali il viale di accesso alberato ed i percorsi collocati in asse con l'organismo architettonico ed è contraddistinto da un profilo uniforme ed omogeneo la cui natura pianeggiante, tipica dei fondi agricoli della pianura padano-veneta, connota la peculiare coerenza percettiva e materiale fra l'insediamento a corte ed il piano di campagna che lo circonda, senza interposizione di impedimenti fisici naturali o antropici”*.

5.3.2. La relazione allegata al provvedimento prende poi in esame la zona circostante il compendio e osserva che a nord e a ovest essa è ancora agricola, occupata da colture tradizionali; sui lati rimanenti il suo aspetto originario è stato invece compromesso *“dalla costruzione di vasti complessi commerciali, artigianali e industriali. A sud-ovest dell'area in questione sono stati realizzati impianti produttivi industriali, a sud-est sono stati edificati estesi centri commerciali dotati di ampi parcheggi, mentre in corrispondenza del lato est si collocano numerosi fabbricati commerciali e produttivi”*; ritiene quindi necessario contrastare *“la compromissione già da tempo avviata”*.

5.3.3. La relazione considera, altresì, il progetto di impianto solare di cui si è detto e ritiene di venire incontro all'esigenza di realizzarlo dividendo il compendio in due zone, denominate A e B, la prima più prossima alla corte e sottoposta a tutela più intensa, la seconda più lontana e sottoposta a tutela meno intensa, con possibilità di installare i pannelli solari, alle condizioni di cui si dirà subito.

5.3.4. Su queste basi, il provvedimento impone le prescrizioni di tutela indiretta vere e proprie. In primo luogo, impone prescrizioni di carattere generale per tutte le aree, A e B, che assoggetta a coltura agricola, in linea di principio con *“divieto di modificare le quote e i profili dei terreni sia in elevazione sia in profondità”*. Sempre in generale, prevede ancora che *“i tratti caratterizzanti la cornice agraria del complesso immobiliare di cui al precedente comma (quali strade, sentieri, fossi o capezzagne), sono conservati e restaurati con l'impiego di materiali e tecniche propri della tradizione locale”*.

5.3.5. Sempre in generale, il provvedimento prevede la conservazione della strada alberata di accesso e ne permette la sola manutenzione; proibisce inoltre, in linea di principio, la modifica delle costruzioni esistenti.

5.3.6. Per la zona A, il provvedimento prevede poi che sia vietata *“qualsiasi edificazione, seppure motivata da esigenze*

correlabili alla conduzione agricola, nonché l'inserimento di elementi di qualunque dimensione e caratteristiche, ancorché temporanei, comunque suscettibili alterare la cornice del bene culturale e la percezione del medesimo. È prevista la soggezione permanente a coltura agricola, a condizione che tale attività non comporti la messa a dimora di piante ad alto fusto o di specie vegetali tali da compromettere la percezione del bene tutelato. È ammessa la manutenzione sia dei fossati e dei manufatti necessari all'irrigazione e alla regolazione idraulica dei terreni sia degli altri manufatti indispensabili ad assicurare l'esercizio dell'attività primaria".

5.3.7. Nella zona B, il provvedimento consente invece *"la realizzazione di impianti solari fotovoltaici rimovibili, con moduli collocati a terra, purché non superiori all'altezza massima, misurata dalla quota attuale del piano di campagna, di ml 1,35. in tal caso dovranno essere previste opere di mitigazione con elementi arborei o con vegetazione che non dovranno superare l'altezza, dalla predetta quota, di ml 1,40, i quali dovranno essere interposte fra i filari di pannellature, sia all'interno sia in corrispondenza dei confini dell'area di cui al presente articolo, al fine di contenere prospetticamente i limiti superiori"*.

5.4 Le società hanno impugnato questo provvedimento di vincolo con motivi aggiunti nel ricorso n.1172/2013 R.G. depositati il giorno 29 gennaio 2014.

6. Con la sentenza di cui in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti, con la motivazione che ora si riassume.

6.1 Preliminarmente, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, in quanto rivolto contro il provvedimento impositivo delle misure di salvaguardia, superato dal provvedimento definitivo appena descritto. Questo capo della sentenza non è stato impugnato.

6.2 Ciò posto, il T.a.r. respinge in primo luogo il motivo centrato sulla pretesa elusione del giudicato formatosi sulla propria sentenza 34/2013, ritenendo che il nuovo provvedimento, basato su una nuova istruttoria e con una nuova motivazione, abbia superato i vizi rilevati. Questo motivo non è stato riproposto.

6.3 Il T.a.r. respinge poi le censure fondate su un presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ritenendolo invece corretto e congruo. In particolare, il T.a.r. esclude che del progetto di impianto fotovoltaico si dovesse tener conto, osservando che a suo avviso l'autorizzazione 11 ottobre 2012 di cui si è detto deve ritenersi decaduta per mancato inizio dei relativi lavori nei termini prescritti. Sul punto, dà atto che con propria sentenza dello stesso giorno, 5 luglio 2017 n.642, ha dichiarato per questa ragione l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del già ricordato ricorso n.76/2013 proposto contro l'autorizzazione stessa.

6.4 Sempre su questo punto, il T.a.r. ritiene quindi ragionevole la soluzione adottata dal provvedimento di vincolo, nel senso di dividere il fondo in due zone, consentendo di installare i pannelli solari in zona B.

6.5 Infine, il T.a.r. respinge i motivi di invalidità derivata riferiti al vincolo diretto imposto sul complesso immobiliare della corte San Francesco, ricordando quanto si è già detto, ovvero che il ricorso contro il relativo provvedimento è stato respinto, e come si è detto sul punto è intervenuto il giudicato. Anche questi motivi non sono stati riproposti.

7. Contro questa sentenza, le società hanno proposto impugnazione, con appello che contiene quattro motivi, così come segue.

7.1 Con il primo di essi, deducono propriamente falso presupposto per asserita mancata individuazione del bene oggetto di tutela. A loro avviso, il provvedimento di vincolo indiretto impugnato non consentirebbe di capire se oggetto di tutela sia la percezione del bene *"corte"* in quanto tale ovvero il fondo agricolo di pertinenza. Sotto questo profilo, ritengono anzitutto di per sé illogica la distinzione del fondo nelle due aree A e B di cui si è detto, distinzione che a loro avviso sarebbe *"abnorme rispetto alla effettiva esigenza di tutela"* in quanto l'installazione di impianti fotovoltaici sul fondo non sarebbe *"pregiudizialmente in rapporto al bene oggetto di tutela"* (appello, p. 9 dal decimo rigo dal basso). Ritengono poi le prescrizioni imposte *"generiche e sproporzionate"* (appello, p. 13 decimo rigo), in quanto volte a dare un presunto parere postumo sulla valutazione di impatto ambientale che la Soprintendenza avrebbe, sempre a loro avviso, dovuto rendere sul progetto di impianto fotovoltaico.

7.2 Con il secondo motivo, deducono presunta illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene congrue le prescrizioni relative ai pannelli solari installabili. A loro dire, il Giudice di I grado avrebbe dovuto disporre un accertamento tecnico per stabilire se i pannelli solari da loro progettati, in quanto alti 1,79 metri e collocati a 90 metri dalla corte, ne potessero impedire la percezione.

7.3 Con il terzo motivo, deducono errore di motivazione rispetto a quanto affermato dal Giudice di I grado quanto alla presunta decadenza dell'autorizzazione 11 ottobre 2012, decadenza che a loro avviso non si sarebbe verificata, avendo la società interessata chiesto una proroga.

7.4 Con il quarto motivo, deducono, infine, ulteriore illogicità della motivazione, per essersi il Giudice di I grado basato su una fotografia dello stato dei luoghi e non su un'asseritamente dovuta consulenza tecnica.

8. Hanno resistito il Ministero, con atto 10 gennaio 2018, e il Comune di Sona, con atto 11 aprile 2018, ed hanno chiesto che l'appello sia respinto.

9. Con memoria 3 aprile 2023, il Comune ha precisato le proprie difese. In particolare, ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale delle appellanti, in quanto non ammessa in sede di impugnazione; nel merito, ha difeso la sentenza impugnata ed osservato che la questione relativa alla decadenza dell'autorizzazione 11 ottobre 2012 è in realtà

estranea a questo giudizio, essendo oggetto della ricordata sentenza di I grado 649/2017, impugnata avanti questo Consiglio con l'appello n.77/2018 R.G. chiamato alla pubblica udienza del prossimo 8 giugno 2023 avanti questa stessa Sezione.

10. Con memoria 3 aprile e replica 13 aprile 2023 per le società e con replica 13 aprile 2023 per il Comune, le parti hanno poi ribadito le rispettive asserite ragioni. In particolare, il Comune ha osservato che l'autorizzazione 11 ottobre 2012 non è stata mai sospesa e che invece sono stati sospesi in via cautelare i precedenti provvedimenti di vincolo, sì che la società interessata ben avrebbe potuto realizzare l'impianto; ha poi aggiunto che la presunta richiesta di proroga dell'autorizzazione non risulterebbe provata.

11. Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2023, fissata su rinvio della precedente del 4 maggio 2023, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.

12. In via preliminare, va accolta l'eccezione proposta dal Comune, di inutilizzabilità dei documenti prodotti per la prima volta in grado di appello dalle ricorrenti appellanti.

12.1 Il Comune, secondo logica, si riferisce alla consulenza tecnica di parte prodotta il giorno 8 settembre 2019 e intitolata in modo esplicito "*relazione tecnica per ricorso in appello*", la quale effettivamente si configura come un documento nuovo, dato che non si limita a descrivere lo stato dei luoghi – pacificamente compreso nel fatto notorio, in quanto è costituito topografia di una località – ma vi aggiunge appunto ulteriori considerazioni di carattere tecnico, che come tali si sarebbero dovute far valere nel giudizio di I grado, ai sensi dell'art. 104 comma 2 c.p.a.

12.2 Non si tratta comunque, lo si dice per completezza, di documento "*indispensabile ai fini della decisione*", il che potrebbe in astratto legittimarne la produzione, poiché ad avviso del Collegio la causa è istruita in modo completo e il documento non vi aggiungerebbe che, in ultima analisi, il punto di vista della parte. Della citata consulenza tecnica, pertanto, non si tiene conto.

13. Tanto premesso, l'appello nel merito è infondato e va respinto. I motivi di cui esso consta sono connessi, in quanto riguardano, sotto diverse angolature, la stessa questione, ovvero la legittimità del vincolo indiretto così come apposto; di conseguenza, vanno esaminati congiuntamente e sono tutti infondati.

14. Va premesso che l'atto con il quale l'amministrazione della Cultura impone il vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 d. lgs. 42/2004 è un provvedimento espressione di ampia discrezionalità di natura prevalentemente tecnica ed è pertanto sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi ovvero manifestamente illogici, con violazione del principio di ragionevolezza: così per tutte C.d.S. sez. VI 4 settembre 2020 n.5357 e 14 ottobre 2014 n.5061. In materia di discrezionalità vale poi l'ulteriore principio elaborato sempre dalla giurisprudenza di questo Consiglio, se pure nell'ambito parzialmente diverso delle autorizzazioni paesaggistiche: la pretesa illogicità di una valutazione discrezionale dell'amministrazione che in sé e per sé considerata appaia congrua non può essere sindacata contrapponendovi una valutazione di parte che si ritiene ugualmente congrua, dato che l'amministrazione competente è per definizione l'ente preposto alla tutela del bene per cui è causa, e quindi le valutazioni di essa devono prevalere: così per tutte C.d.S. sez. VI 5 dicembre 2022 n.10629.

15. Nella specifica materia del vincolo indiretto, è stato poi affermato che esso può essere apposto anche per la tutela di valori paesaggistici, ed anche per aree molto ampie, se esse in fatto coincidano con l'ampiezza del bene da tutelare: così per tutte C.d.S. sez. VI 30 settembre 2021 n.4923. Infine, si è affermato che l'interesse ad installare impianti per la produzione di energie rinnovabili, per quanto rispondente anch'esso in ultima analisi alla protezione dell'ambiente, non prevale in assoluto sull'interesse alla tutela del paesaggio al quale serve il vincolo indiretto, ma va temperato con esso, attraverso una soluzione equilibrata: così C.d.S. sez. VI 23 settembre 2022 n.8167, in materia di impianti eolici.

16. Applicando i principi appena esposti al caso concreto, il provvedimento impugnato è privo dei pretesi vizi così come dedotti nei motivi di appello.

17. In primo luogo, si deve ritenere che il bene oggetto di tutela sia stato correttamente individuato e che il vincolo imposto sia coerente con l'assetto e l'estensione del bene stesso.

17.1 Così come risulta dalla relazione tecnico scientifica, il bene in questione è in buona sostanza un antico insediamento rurale: i proprietari di una vasta estensione di terreno coltivabile – per inciso, all'epoca il bene economico più importante – avevano realizzato al centro di essa la propria residenza, attornata dai vari fabbricati di servizio, in modo evidentemente funzionale sia alle esigenze della produzione agricola, sia all'intento di far percepire il proprio rango sociale.

17.2 Per mantenere in quanto possibile ancora percepibile il concetto originario, è quindi scelta del tutto logica vincolare all'originario utilizzo agricolo tutto il terreno ancora libero circostante alla costruzione, dato che questo terreno era tutto compreso nella proprietà pure originaria. In altre parole e in sintesi, si tutela il paesaggio come originariamente creato dal bene culturale.

17.3 Il tutto si comprende agevolmente anche osservando la foto aerea dello stato dei luoghi (doc. 4 Comune), che rappresenta appunto la corte padronale al centro del terreno libero destinato alle coltivazioni. Da essa risulta che questa impressione di insieme andrebbe perduta se questo spazio libero venisse ricoperto di pannelli fotovoltaici per l'ampia estensione progettata dalle ricorrenti appellanti, ovvero in sostanza per la totalità.

18. Per completezza, va osservato che queste conclusioni rimangono ferme anche tenendo conto che l'originaria estensione del fondo agricolo è stata ridotta dalla realizzazione in epoca successiva di vari immobili commerciali e

artigianali, di cui la relazione tecnico scientifica dà conto (v. sopra § 5.3.2). Per giurisprudenza risalente e consolidata di questo Consiglio, infatti, la parziale compromissione di un bene culturale o ambientale non impedisce di limitare il danno vincolando quanto ne rimanga: così per tutte C.d.S. sez. VI 3 settembre 2013 n.4390 e 3 gennaio 2000 n.27.

19. Quanto detto conduce a respingere il primo motivo di appello, dato che le prescrizioni imposte non sono illogiche né sproporzionate, ma anche il quarto motivo dell'appello stesso, trattandosi di dati immediatamente percepibili, senza necessità di una consulenza tecnica, a fronte di una valutazione tecnica effettuata dalla Soprintendenza che non risulta contraria al principio di ragionevolezza.

20. Il provvedimento impugnato risolve poi in modo non illogico né abnorme il contemperamento fra l'interesse alla tutela del paesaggio e l'interesse a promuovere la produzione di energia rinnovabile.

20.1 In primo luogo, va chiarito che la legittimità o illegittimità del provvedimento impugnato non è legata, contrariamente a quanto per implicito ritengono le ricorrenti appellanti, alla decadenza ovvero alla persistente efficacia dell'autorizzazione 11 ottobre 2012 più volte citata, ovvero all'esito dell'appello n.77/2018 R.G. di cui si è detto, per la semplice ragione che non vi è una norma che lo preveda. Detto altrimenti, il rilascio del titolo autorizzativo che consente di realizzare un dato impianto in un dato contesto ambientale non preclude di per sé di emanare per esso un provvedimento di vincolo indiretto, ma semplicemente obbliga, secondo logica, l'amministrazione della Cultura a tenerne conto nella motivazione, valutando l'interesse ad esso sotteso.

20.2 Nel caso di specie, questa valutazione non è mancata, dato che l'amministrazione ha inteso, con giudizio, si ripete, non illogico, di suddividere il terreno stesso in due zone, consentendo in una di esse di installare i pannelli fotovoltaici in questione, se pure per un'estensione ridotta rispetto a quanto programmato. In tal senso, va respinto il terzo motivo di appello.

20.3 Così come si è già detto, è del tutto evidente che la realizzazione dei pannelli fotovoltaici così come in origine programmata avrebbe stravolto in modo sostanziale l'aspetto complessivo dei luoghi, in particolare del terreno coltivabile; sotto questo profilo, è quindi altrettanto evidente che nessuna consulenza tecnica era richiesta per appurarlo, soprattutto a fronte del dato che si ripete, per cui la Soprintendenza è l'organo tecnico istituzionalmente preposto a questo tipo di valutazioni ed è dotato degli strumenti necessari per compierle, senza dovere ricorrere, in fattispecie concrete come quella in esame, a professionalità esterne. Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.

21. L'appello nel suo complesso va quindi respinto per intero; le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura comunque congrua rispetto ai valori medi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n.55 per una causa di valore indeterminato e complessità elevata.

(Omissis)